



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

## Diritto all'oblio: quando è vietato il trattamento dati personali dei defunti

Assonime fornisce chiarimenti sul trattamento dei dati personali con specifico riferimento ai soggetti deceduti e al diritto all'oblio. Il Garante privacy, sottolinea nella circolare n. 25 del 2018, è già intervenuto in merito a situazioni in cui soggetti terzi chiedevano di accedere ad informazioni sui rapporti bancari intrattenuti da defunti e sulla loro consistenza patrimoniale o con riferimento alle polizze assicurative stipulate da persone decedute. Quale normativa applicare al trattamento dei dati personali del soggetto defunto? In quali casi il trattamento è vietato?

Con la circolare n. 25 del 3 dicembre 2018, Assonime interviene riguardo il **diritto all'oblio**, ovvero il trattamento dei dati personali di persone decedute. Chi agisce a tutela dell'interessato deve farlo in qualità di mandatario, non essendo possibile esercitare tale diritto senza una specifica delega conferita dall'interessato, ad esempio in sede testamentaria.

Il Garante per la privacy è già intervenuto in materia a riscontro di situazioni nelle quali soggetti terzi chiedevano di accedere ad informazioni sui **rapporti bancari** intrattenuti da defunti e alla loro consistenza patrimoniale (quali movimentazioni del conto corrente, saldi riferiti ai depositi al portatore, data di estinzione del conto o di trasferimento del saldo ad altro conto) o con riferimento alle **polizze assicurative** stipulate da defunti.

Non possono in ogni caso formare oggetto di comunicazione le informazioni che siano dati personali non riferibili al *de cuius* ma a terzi, quale ad esempio l'identità della persona delegata dal defunto a effettuare determinate operazioni bancarie.

Inoltre, i familiari e, in determinate circostanze, i conviventi di una persona defunta, possono accedere ai dati contenuti nella **cartella clinica** e negli altri documenti concernenti il ricovero, la degenza ed eventualmente il decesso.

### Divieto di accesso ai dati

L'esercizio dei diritti riferiti ai dati delle persone decedute non è ammesso:

- nei "casi previsti dalla legge", ad esempio tutela di preminenti interessi pubblici (sicurezza dello Stato, ordine pubblico ecc.).
- nel caso in cui, limitatamente all'offerta diretta di **servizi della società dell'informazione**, l'interessato abbia vietato espressamente e per iscritto l'esercizio dei diritti relativi ai propri dati personali da parte di terzi, che pure potrebbero averne titolo. In attesa di specifiche indicazioni da parte del Garante, i singoli operatori dovranno attrezzarsi in modo da assicurare che la volontà dell'interessato venga recepita a prescindere dalla modalità con cui essa è stata espressa e comunicata.

### Superamento del divieto

Resta fermo comunque il principio generale in base al quale il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei **diritti patrimoniali** che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di **difendere in giudizio** i propri interessi.